Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 aprile 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di decorazione al valor militare

Decreto Presidenziale 31 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti addì 8 *marzo* 1957
registro n. 11 *Esercito, foglio n.* 331

MILAZZO Giorgio fu Nicolò, da Nizza (Francia), classe 1893, distretto Milano, ex colonnello. — Gli è ripristinata, a decorrere dal 18 ottobre 1954, la medaglia di argento al valor militare già perduta « de jure » con notificazione inserita nel bollettino ufficiale 1952, dispensa 7, pagina 959.

(2022)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1957, n. 147.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione fatta allo Stato da parte del comune di Oderzo (Treviso).

N. 147. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione fatta allo Stato, da parte del comune di Oderzo (Treviso), di due appezzamenti di terreno complessivamente estesi ettari 1.00.98, siti in quella località, già in parte utilizzati per la costruzione di case per senza tetto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 174. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1957, n. 148.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione dott. Ruggero Vignoli », con sede in Firenze.

N. 148. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione dott Ruggero Vignoli », con sede in Firenze presso l'Università degli studi.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 157. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1957, n. 149.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in frazione Sant'Egidio del comune di Cesena (Forlì).

N. 149. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 1° maggio 1955, integrato con postilla del 6 marzo 1956 e con dichiarazione del 16 novembre 1956, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in frazione Sant'Egidio del comune di Cesena (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 180. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1957, n. 150.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, nel rione omonimo del comune di Agrigento.

N. 150. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 2 aprile 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, nel rione omonimo del comune di Agrigento, ed inoltre, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 181. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1957, n. 151.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della B. V. M. La Palma, in borgata Santa Maria la Palma del comune di Alghero (Sassari).

N. 151. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alghero in data 25 febbraio 1954, integrato con tre postille, di cui uno in data 26 novembre 1955, una seconda in data 23 ottobre 1956 e una terza senza data, relativo alla erezione della parrocchia della B. V M La Palma, in borgata Santa Maria la Palma del comune di Alghero (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 178. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1957, n. 152.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Vincenzo Ferreri, in frazione Garrufo del comune di Sant'Omero (Teramo).

N. 152. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Teramo in data 21 novembre 1955, integrato con altro decreto del 20 agosto 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Vincenzo Ferreri, in frazione Garrufo del comune di Sant'Omero (Teramo), ed inoltre, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 179. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1957, n. 153.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione avv. Pasquale Fratta », con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

N. 153. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione avv. Pasquale Fratta », con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 196. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1957, n. 154.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Acquaformosa (Cosenza).

N. 154. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Acquaformosa (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 197. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada che da Muggiano, per Scoglietti, Bagnola, Pugliola, s'innesta alla provinciale Lerici-Romito, in località Guercio, in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 16 gennaio 1956, n. 10, con la quale l'Amministrazione provinciale di La Spezia ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che da Muggiano per Scoglietti, Bagnola, Pugliola, s'innesta alla provinciale Lerici-Romito, in località Guercio;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 15 gennaio 1957, n. 178;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che da Muggiano, per Scoglietti, Bagnola, Pugliola, s'innesta alla provinciale Lerici-Romito, in località Guercio, in provincia di La Spezia, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1957

Il Ministro: ROMITA

(2064)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1957.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento » che avrà luogo a Torino dal 27 aprile al 3 maggio 1957.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento » che avrà luogo a Torino dal 27 aprile al 3 maggio 1957 godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti.

Roma, addì 14 marzo 1957

Il Ministro: CORTESE

(2169)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica di Gabicce Mare.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 dicembre 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica di Gabicce Mare;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Gabicce Mare senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che parte del territorio del comune di Gabicce Mare e precisamente la parte che dal centro urbano va verso la collina di San Bartolo di Pesaro, per la sua particolare posizione a picco sul mare, ha le caratteristiche richieste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, come quadro naturale di grande interesse comprendente punti di vista accessibili al pubblico dai quali è possibile godere la vista di un ampio e caratteristico panorama lungo la costa;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Gabicce Mare così delimitata:

via Cadorna, via Cesare Battisti sino all'incrocio con via Machiavelli, via Machiavelli, via della Marina sino al bivio del Cimitero, confine tra le seguenti particelle catastali del foglio 1: 154/95, 93/95, 155/95, 155/98, 99/98, tratto strada comunale della Cella sino all'incrocio con il confine catastale delle particelle 161/90 del foglio II, confini tra le seguenti particelle catastali del foglio II, 91/90, 117/90, 118/90, 163/90, 242/90, 242/92, 242/233, 120/236, 98/164, 98/103, tratto strada vicinale del Pozzo, particelle 111/166 nuova strada panoramica, strada fiancheggiante la particella 5 del foglio II e per intero le particelle 1 e 4 dello stesso foglio, Mare Adriatico, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Gabicce Mare provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministro la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 marzo 1957

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
TERRANOVA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Verbale della riunione del 7 dicembre 1955

Oggi 7 dicembre 1955, regolarmente convocata dal soprintendente ai monumenti delle Marche, in assenza del presidente, si è riunita in Pesaro, presso la sede dell'Amministrazione provinciale, alle ore 9, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento, sul seguente ordine del giorno:

1) GABICCE MARE zona panoramica.

(*Omissis*).

Passa quindi ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno Gabicce Mare zona panoramica.

Gabicce Mare ha una speciale importanza paesistica, riferisce il soprintendente, e può considerarsi senz'altro uno dei punti più caratteristici della zona costiera, per la sua particolare posizione sul mare, comprendente una parte che degrada dolcemente verso Cattolica e la Romagna, ed una parte a picco sulle scogliere sottostanti.

Questa situazione naturale costituisce una attrazione turistica veramente notevole, ed essendosi ormai raggiunta una saturazione del centro abitato nella parte verso Cattolica, bisogna prevedere il rapido sviluppo edilizio lungo l'altra parte di Gabicce, quella che cioè si svolge a picco sul mare, ove è assolutamente necessario porre una disciplina per conservare quelle caratteristiche che formano l'interesse e la piacevolezza della località.

Il sindaco di Gabicce ed il commissario prefettizio della Azienda di soggiorno confermano quanto esposto dal soprintendente ed illustrano la località con ampia documentazione fotografica, con proiezione di diapositive a colori e con un documentario cinematografico dell'Ente provinciale del turismo di Pesaro.

Si riconosce così da tutti i presenti l'opportunità di sottoporre la località alla disciplina della legge sulla protezione delle bellezze naturali e per stabilire l'ampiezza della zona da sottoporre a vincolo, viene effettuato un sopraluogo a seguito del quale la Commissione, considerato che parte del territorio del comune di Gabicce Mare e precisamente la parte che dal centro urbano va verso la collina di San Bartolo di Pesaro, per la sua particolare posizione a picco sul mare, ha le caratteristiche richieste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, come quadro naturale di grande interesse comprendente punti di vista accessibili al pubblico dai quali è possibile godere la vista di un ampio e caratteristico panorama lungo la costa;

Sentito il parere favorevole del sindaco del Comune interessato, alla unanimità;

Delibera:

di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Gabicce, ai sensi e per gli effetti del n. 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e per i motivi su esposti, la zona così delimitata:

via Cadorna, via Cesare Battisti sino all'incrocio con via Machiavelli, via Machiavelli, via della Marina sino al bivio del Cimitero, confine fra le seguenti particelle catastali del foglio 1: 154/95, 93/95, 155/95, 155/98, 99/98, tratto strada comunale della Cella sino all'incrocio con il confine catastale delle particelle 161/90 del foglio II, confini tra le seguenti particelle catastali del foglio II: 91/90, 117/90, 118/90, 163/90, 242/92, 242/233, 120/236, 98/164, 98/103, tratto strada vicinale del Pozzo, particelle 111/166, nuova strada panoramica, strada fiancheggiante la particella 5 del foglio II e per intero le particelle 1 e 4 dello stesso foglio, Mare Adriatico, il tutto come meglio identificato nell'allegata planimetria.

(*Omissis*).

(2051)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1957.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta la necessità di costituire il Consiglio di amministrazione dell'Ente, ai sensi dell'art. 8 di detto statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni, delle Organizzazioni e degli Enti interessati;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, è composto, oltre che dal presidente e dai vice presidenti, che saranno nominati ai sensi dell'art. 7 dello statuto, dai seguenti membri:

1. Pongiglione ing. Alberto, in rappresentanza del comune di Genova;
2. Sagù ing. Giovanni, in rappresentanza del comune di Genova;
3. Zunarelli dott. Eugenio, in rappresentanza del comune di Genova;
4. Marsucco ing. Vincenzo, in rappresentanza del comune di Genova;
5. Gonella avv. Giuseppe, in rappresentanza del comune di Genova;
6. Ricci Raimondo, in rappresentanza del comune di Genova;
7. Lolli Ghetti ing. Raffaello, in rappresentanza del comune di Genova;
8. Bertoni dott. Giuseppe, in rappresentanza della provincia di Genova;
9. Delpino avv. Federico, in rappresentanza della provincia di Genova;
10. Boyer dott. Alberto, in rappresentanza della provincia di Genova;

11. Rossi rag. Attilio, in rappresentanza della provincia di Genova;
12. Ceravolo Sergio, in rappresentanza della provincia di Genova;
13. Trombetta dott. Mariano, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;
14. De Barbieri avv. Federico, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;
15. Falck dott. ing. Giovanni, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;
16. Camoli dott. Filippo, in rappresentanza della Camera d commercio, industria e agricoltura di Genova;
17. Ruffini gen. Filiberto, in rappresentanza del Consorzio autonomo del porto di Genova;
18. Osti dott. Gian Lupo, in rappresentanza del Consorzio autonomo del porto di Genova;
19. Zunino geom. Leo, in rappresentanza del Consorzio autonomo del porto di Genova;
20. Astori dott. Bruno, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Genova;
21. Galeppini dott. Natale, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Genova;
22. Chiarella dott. Stefano, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Genova;
23. Costa dott. Angelo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
24. Mosca dott. Ugo, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;
25. Guggino dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
26. Di Salvo dott. Egidio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
27. Marra maggiore A.A.r.s. Mario, in rappresentanza del Ministero della difesa-Aeronautica
28. De Benedetti dott. Mario, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
29. Vitelli dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;
30. Costa dott. Giacomo, in rappresentanza degli armatori;
31. Calcagno cav. rag. Agostino, in rappresentanza degli industriali;
32. Sbarbori comm. rag. Mario, in rappresentanza dei commercianti;
33. De Julis cav. Emo, in rappresentanza degli artigiani;
34. Valbonesi Raul, in rappresentanza dei lavoratori;
35. Serena Sergio, in rappresentanza dei lavoratori;
36. Polacco rag. Oscar, in rappresentanza dei dirigenti di azienda dell'industria o del commercio.

Il rappresentante degli espositori sarà nominato ai sensi dell'art. 8 dello statuto.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1957

Il Ministro: CORTESE

(2086)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 339, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Marina Salina (Messina) di un mutuo di L. 3.030.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2131)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel di Iudica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 152, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel di Iudica (Catania) di un mutuo di L. 1.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2147)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 181, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casape (Roma) di un mutuo di L. 2.680.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2148)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 172, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casandrino (Napoli) di un mutuo di L. 2.720.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2149)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 145, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casalfiumanese (Bologna) di un mutuo di L. 1.360.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2150)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 341, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) di un mutuo di L. 59.300.000, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2157)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 147, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capua (Caserta) di un mutuo di L. 19.550.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2153)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Iesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 132, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Iesi (Ancona) di un mutuo di L. 62.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2108)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gravina di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 137, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gravina di Puglia (Bari) di un mutuo di L. 28.130.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2109)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 7 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 330, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nuoro di un mutuo di lire 31.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2110)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montefalcone Valforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 142, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montefalcone Valforte (Benevento) di un mutuo di L. 1.410.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2112)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 28 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 335, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Livorno di un mutuo di L. 34.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2113)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Latina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 325, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Latina di un mutuo suppletivo di L. 16.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2114)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Visso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 171, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Visso (Macerata) di un mutuo di L. 1.820.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2116)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Macerata Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 149, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Macerata Campania (Caserta) di un mutuo di L. 3.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2102)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 176, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Laganadi (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 6.370.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2107)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 162, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Verghereto (Forlì) di un mutuo di L. 2.750.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2117)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 323, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Taranto di un mutuo suppletivo di L. 60.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2118)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 322, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Teramo di un mutuo di L. 66.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2119)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 153, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Zaccanopoli (Catanzaro) di un mutuo di L. 4.290.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2120)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « igiene » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di « igiene », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2184)

Vacanza delle cattedre di « storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) » e di « filosofia teoretica » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pisa, sono vacanti le cattedre di « storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) » e di « filosofia teoretica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2183)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Ammontare indennità Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Puglia e Lucania									
1	GUERRA Rachele fu Ernesto	Lecce	25.51.63	3414	18-12-52	14 s.o. 2	19- 1-53	2.527.256	2.525.000	30- 5-53
2	LOPEZ Y ROIO Zaira fu Nicola	Lecce	38.40.64	2428	29-11-52	302 s.o. 1	31-12-52	3.879.705	3.875.000	5- 5-53
3	LORETO Gerardo fu Nicola Sante	Irsina	5.60.12	2432	29-11-52	302 s.o. 1	31-12-52	216.254	215.000	29- 4-53
4	LORUSSO Giacinto di Antonio	Gravina	62.89.59	2116	19-11-52	294 s.o. 3	19-12-52	7.867.058	7.865.000	16- 8-53
5	LUBELLI Gaetana fu Giuseppe	Lecce	219.03.98	4257	28-12-52	19 s.o. 6	24- 1-53	8.825.381	8.825.000	13- 3-53
6	MARATI Niccolò fu Francesco	Otranto	45.63.74	2438	29-11-52	302 s.o. 1	31-12-52	5.068.818	5.065.000	28- 4-53
7	MENGA Salvatore fu Matteo	S. Giovanni Rotondo	8.24.54	3730	27-12-52	16 s.o. 1	21- 1-53	378.463	375.000	16- 8-53
8	MIRABELLA Maria Consiglia di Alberto in MANNARINI	Avetrana	41.54.74	2308	19-11-52	295 s.o. 4	20-12-52	2.586.134	2.585.000	24- 2-53
9	PANSINI Francesco fu Bonifacio	Stornara	4.41.78	4271	28-12-52	19 s.o. 6	24- 1-53	961.983	960.000	16- 8-53
10	PAVONCELLI Gaetano fu Nicola	Stornara	183.78.32	1260	4-11-51	276 s.o.	30-11-51	13.151.266	13.150.000	16- 8-52
11	PEDONE Carmelo e Ugo di Antonio	Manfredonia	24.90.42	2332	19-11-52	295 s.o. 4	20-12-52	2.590.032	2.590.000	16- 8-53
12	SABINI Celio fu Michele	Altamura	716.06.69	4030	28-12-52	18 s.o. 1	23- 1-53	26.241.093	26.240.000	16- 8-53
13	SANTORO Giovanni fu Rocco	Tricarico	13.06.16	2502	29-11-52	4 s.o.	7- 1-53	637.407	635.000	7- 5-53
14	SCOPECE Saverio di Francesco	Foggia	6.01.13	2224	19-11-52	295 s.o. 1	20-12-52	503.145	500.000	16- 8-53

Roma, addì 14 marzo 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(1756)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario «Vallata del Garda», con sede nel comune di Garda (Verona) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1957, registro n. 6, foglio n. 35, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario «Vallata del Garda», con sede nel comune di Garda (Verona) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Presidente:
Gaoso Francesco.

Membri effettivi:
Ferri Ferdinando;
Pincini Francesco.

Membri supplenti:
Degli Albertini conte Carlo;
Maffezzoli Alessio.

(2062)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Caldaro, con sede nel comune di Caldaro (Bolzano) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1957, registro n. 6, foglio n. 34, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Caldaro, con sede nel comune di Caldaro (Bolzano), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Presidente:
Atz Arturo di Ernesto.

Membri effettivi:
Von Egen Luigi fu Alessandro;
Sölva Giovanni fu Luigi;
Romen Ermanno fu Francesco;
Roschatt Antonio di Ludovico;
Tapfer Carlo fu Francesco;
Dürfeld Giuseppe.

Membri supplenti:
Di Pauli barone Giorgio fu Giuseppe;
Drescher Antonio fu Giuseppe.

(2063)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 2 aprile 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	624,90	624,88	624,88	624,85	—	624,89	624,925	624,89	624,87
$ Can.	653,125	652,50	652,50	652,25	651,75	—	652,25	652 —	653,125	652,10
Fr. Sv. lib.	145,79	145,79	145,78	145,79	145,70	—	145,80	145,78	145,79	145,79
Kr. D.	90,60	90,55	90,58	90,56	90,55	—	90,57	90,72	90,59	90,60
Kr. N.	88,09	88,10	88,11	88,095	88,10	—	88,10	88 —	88,09	88,09
Kr. Sv.	121,61	121,57	121,58	121,56	121,55	—	121,59	121,40	121,61	121,605
Fol.	165,32	165,30	165,33	165,305	165,30	—	165,32	165 —	165,33	165,32
Fr. B.	12,51	12,51	12,51	12,51125	12,5075	—	12,5125	12,52	12,51	12,51
Fr. Fr.	178,45	178,46	178,46	178,48	178,45	—	178,47	178,48	178,47	178,46
Fr. Sv. acc.	143,50	143,48	143,48	143,47	143,50	—	143,47	143,40	143,50	143,48
Lst.	1759,25	1758,75	1759 —	1759,125	1758,875	—	1759,125	1760,50	1759,375	1759 —
Dm. occ.	149,83	149,81	149,815	149,83	149,825	—	149,8275	149,84	149,83	149,83
Scell. Aust.	24,17	24,17	24,175	24,175	24,165	—	24,1725	24,17	24,17	24,1675

Media dei titoli del 2 aprile 1957

Rendita 3,50 % 1906	64,70
Id. 3,50 % 1902	57,90
Id. 5 % 1935	89,30
Redimibile 3,50 % 1934	78,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,475
Id. 5 % 1936	95,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 aprile 1957

1 Dollaro USA	624,885
1 Dollaro canadese	652,25
1 Franco svizzero lib.	145,795
1 Corona danese	90,565
1 Corona norvegese	88,097
1 Corona svedese	121,575
1 Fiorino olandese	165,312
1 Franco belga	12,512
100 Franchi francesi	178,475
1 Franco svizzero acc.	143,47
1 Lira sterlina	1759,125
1 Marco germanico	149,829
1 Scellino austriaco	24,174

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel Bollettino n. 73 del 28 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 29 marzo 1957, il corso del cambio presso la Borsa valori di Roma dello Scellino austriaco indicato in 24,875 deve intendersi rettificato in 24,17875.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sessantadue Società cooperative di varie Provincie, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 marzo 1957, le seguenti Società cooperative sono sciolte ad ogni effetto di legge, senza nomina di liquidatori non risultando esservi patrimonio da liquidare:

1) Società cooperativa edilizia « Nettuno », con sede in Brescia, costituita con atto in data 8 marzo 1950, per notaio dott. Andrea Bettoni;

2) Società cooperativa agricola caseificio cooperativo « Pontecchio Marconi », con sede in Sasso Marconi (Bologna), costituita con atto in data 9 settembre 1954, per notaio dottor Secondo Barisone;

3) Società cooperativa trasporti « Bologna », con sede in Bologna, costituita con atto in data 20 giugno 1947, per notaio dott. Luigi Bassi;

4) Società cooperativa di consumo tra i soci delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani « A.C.L.I. » di Lizzano di Belvedere, con sede in Lizzano di Belvedere (Bologna), costituita con atto in data 7 ottobre 1950, per notaio dottor Saverio Paolella;

5) Società cooperativa agricola tra i soci delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani « A.C.L.I. », con sede in Castelluccio di Porretta Terme (Bologna), costituita con atto in data 14 gennaio 1951, per notaio dott. Saverio Paolella;

6) Società cooperativa edilizia « La famigliare », con sede in Molinella (Bologna), costituita con atto in data 26 novembre 1950, per notaio dott. Giovanni Marani;

7) Società cooperativa di produzione e lavoro « A.C.L.I. », con sede in Castiglione dei Pepoli (Bologna), costituita con atto in data 29 agosto 1948, per notaio dott. Francesco Comelli;

8) Società cooperativa edilizia « Regina Pacis », con sede in Crevalcore (Bologna), costituita con atto in data 8 maggio 1955, per notaio dott. Francesco Cavallieri;

9) Società cooperativa edilizia « Arga », con sede in Bologna, costituita con atto in data 18 febbraio 1950, per notaio dott. Carlo Malaguti;

10) Società cooperativa edilizia « Fra i dipendenti della Società anonima fratelli Daldi e Matteucci », con sede in Porretta Terme (Bologna), costituita con atto in data 12 giugno 1949 per notaio dott. Mario Serra;

11) Società cooperativa agricola fra i soci delle A.C.L.I., con sede in San Benedetto in Val di Sambro (Bologna), costituita con atto in data 11 giugno 1950, per notaio dott. Saverio Paolella;

12) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoro », con sede in Pescia (Pistoia), costituita con atto in data 21 aprile 1947, per notaio dott Cleto Quirici;

13) Società cooperativa edilizia « Domus mea », con sede in San Bartolomeo in Bosco (Ferrara), costituita con atto in data 6 gennaio 1955, per notaio dott. Minarelli Bruno;

14) Società cooperativa edilizia fra impiegati dello Stato e professionisti della città di Ferrara, con sede in Ferrara, costituita con atto in data 27 maggio 1950, per notaio dottor Michelina Sotgiu;

15) Società cooperativa di pesca fra i lavoratori della piccola pesca della provincia di Firenze, Arezzo, Pisa, con sede in Firenze, costituita con atto in data 30 gennaio 1942 per notaio dott. Giulio Cirri;

16) Società cooperativa di lavoro C.A.R. autotrasporti « Rambalda », con sede in. Forlì, costituita con atto in data 29 maggio 1946, per notaio dott. Pietro Ravaioli;

17) Società cooperativa di produzione e lavoro « La concordia », con sede in Genova, costituita con atto in data 9 novembre 1945, per notaio dott. G. B. Sciello;

18) Società cooperativa di consumo « C.A.S.A. » Cooperativa Abbigliamento Statali Aquila, con sede nel comune di L'Aquila, costituita con atto in data 28 febbraio 1946, per notaio dott. Giuseppe De Sanctis;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro tra invalidi e mutilati di guerra « Abruzzo », con sede in L'Aquila, costituita con atto in data 28 giugno 1946, per notaio dottor Giuseppe Gianfelice;

20) Società cooperativa edilizia « Fiamme Gialle » con sede in Viareggio, costituita con atto in data 4 febbraio 1950, per notaio dott. Guido Casella;

21) Società cooperativa di consumo « Spaccio del popolo », con sede in Colle di Compita (Lucca), costituita con atto in data 23 agosto 1945, per notaio dott. Renato Masini;

22) Società cooperativa edilizia « Casa nostra », con sede in Lucca, costituita con atto in data 4 febbraio 1948, per notaio dott. Enrico Micheloni;

23) Società cooperativa agricola di « Monsagrati », con sede in Monsagrati di Pescaglia (Lucca), costituita con atto in data 18 febbraio 1945, per notaio dott. Enrico Micheloni;

24) Società cooperativa di consumo « Unum sumus », con sede in Pievefosciana (Lucca), costituita con atto in data 27 gennaio 1946, per notaio dott. Eugenio Guasparini;

25) Società cooperativa agricola « Lega cooperativa degli agricoltori di Lucca », costituita con atto in data 7 aprile 1945, per notaio dott. Guido Politi;

26) Società cooperativa edilizia « Casa mia », con sede in Viareggio, costituita con atto in data 13 marzo 1950, per notaio dott. Guido Casella;

27) Società cooperativa agricola « Agricola » di Capezzano Pianore (Lucca), costituita con atto in data 10 dicembre 1945, per notaio dott. G. Giacomo Guidugli;

28) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.E. L.A. » Costruzioni Edili Legno e Affini, con sede in Camaiore (Lucca). costituita con atto in data 12 maggio 1946, per notaio dott. Lorenzo Barzotelli;

29) Società cooperativa agricola « Ausiliatrice », con sede in Lucca, costituita con atto in data 14 aprile 1945, per notaio dott. Masini Renato;

30) Società cooperativa di produzione e lavoro « Macallè » con sede in Gallicano (Lucca), costituita con atto in data 28 febbraio 1946, per notaio dott. Amanzio Bertoni;

31) Società cooperativa agricola di Sant'Alessio, con sede in Sant'Alessio (Lucca), costituita con atto in data 26 agosto 1945, per notaio dott. Enrico Micheloni;

32) Società cooperativa edilizia fra mutilati ed invalidi di guerra « La Rinascente », con sede in Viareggio, costituita con atto in data 25 febbraio 1949, per notaio dott. Ferruccio Salvi;

33) Società cooperativa di consumo « La Matraia », con sede in Matraia di Capannori (Lucca), costituita con atto in data 16 gennaio 1946, per notaio dott. Enrico Micheloni;

34) Società cooperativa di produzione e lavoro di costruzioni meccaniche « La metalmeccanica », con sede in Lucca, costituita con atto in data 30 settembre 1945, per notaio dottor Enrico Micheloni;

35) Società cooperativa di lavoro « Gallicanese » costruzioni edili, con sede in Gallicano (Lucca), costituita con atto in data 18 giugno 1945, per notaio dott. Amanzio Bertoni;

36) Società cooperativa edificatrice « Forte dei Marmi », con sede in Forte dei Marmi, costituita con atto in data 4 aprile 1950, per notaio dott. G. Giacomo Guidugli;

37) Società cooperativa di produzione e lavoro « Produzione e lavoro », con sede in Nozzano di Lucca, costituita con atto in data 5 gennaio 1946, per notaio dott. Enrico Micheloni;

38) Società cooperativa di consumo « Sant'Alessio A.C. L.I. », con sede in Sant'Alessio con Vialone (Pavia), costituita con atto in data 10 dicembre 1949, per notaio dott. Vincenzo Rognoni;

39) Società cooperativa di consumo « Spaccio cooperativo del popolo », con sede in Santimato (Pistoia), costituita con atto in data 15 marzo 1945, per notaio dott. Luigi Checchi;

40) Società cooperativa di produzione e lavoro « Boscaioli », con sede in San Felice (Pistoia), costituita con atto in data 9 febbraio 1949, per notaio dott. Renzo Chiostrini;

41) Società cooperativa di produzione e lavoro « Manovali e sterratori di Villa di Baggio », con sede in Villa di Baggio (Pistoia), costituita con atto in data 23 novembre 1952, per notaio dott. Enzo Allodoli;

42) Società cooperativa di produzione e lavoro « Boscaioli di Villa di Baggio » con sede in Villa di Baggio (Pistoia), costituita con atto in data 23 novembre 1952, per notaio dott. Enzo Allodoli;

43) Società Cooperativa Agricola Pistoiese « C.A.P. », con sede in Pistoia, costituita con atto in data 13 febbraio 1950, per notaio dott. Nizzi Nuri;

44) Società cooperativa edilizia « Athena », con sede in Roma, costituita con atto in data 4 ottobre 1950, per notaio dott. Giuseppe Intersimone;

45) Società cooperativa mista « Agricola e di consumo Labicana ». con sede in Labico, costituita con atto in data 27 settembre 1952, per notaio dott. Vincenzo Butera;

46) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile fra lavoratori C.E.L. », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 gennaio 1945, per notaio dott. Panzironi Fulgenzio;

47) Società cooperativa di produzione e lavoro « Artigiani edili e affini », con sede in Roma, costituita con atto in data 23 luglio 1946, per notaio dott. Tito Staderini;

48) Società cooperativa edilizia « Augusto », con sede in Roma, costituita con atto in data 25 ottobre 1937, per notaio dott. Nicola Daprile;

49) Società cooperativa edilizia « Athena seconda », con sede in Roma, costituita con atto in data 15 marzo 1954, per notaio dott. Giuseppe Intersimone;

50) Società cooperativa di consumo « Casa artigiana », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 maggio 1953, per notaio dott. Giuseppe Intersimone;

51) Società cooperativa edilizia « Casa artigiana », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 maggio 1953, per notaio dott. Giuseppe Intersimone;

52) Società cooperativa edilizia « Alessandra », con sede in Roma, costituita con atto in data 16 ottobre 1951, per notaio dott. Giorgio Albertazzi;

53) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.A.S.E. » (Cooperativa Appalti Stradali Edili), con sede in Roma, costituita con atto in data 7 dicembre 1946, per notaio dott. Michele Barone;

54) Società cooperativa edilizia « Case dipendenti stabilimento Staderini », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 marzo 1948, per notaio dott. Tito Staderini;

55) Società cooperativa edilizia « Unione », con sede in Santa Marinella (Roma), costituita con atto in data 15 gennaio 1951, per notaio dott. Orazio Sconocchio;

56) Società cooperativa di produzione e lavoro « Artisti lirici associati », con sede in Roma, costituita con atto in data 11 novembre 1948, per notaio dott. Antonio Ventura;

57) Società cooperativa mista « Assistenza e ricostruzione dell'Abruzzo », con sede in Roma, costituita con atto in data 14 febbraio 1946, per notaio dott. Vincenzo Colapietro;

58) Società cooperativa di produzione e lavoro « Pace, produzione e lavoro », con sede in Angri (Salerno), costituita con atto in data 31 ottobre 1951, per notaio dott. Giovanni Atorino fu Emilio;

59) Società cooperativa mista « Scuola di lavori femminili delle diplomate della scuola magistero professionale femminile », con sede in Siena, costituita con atto in data 22 giugno 1948, per notaio dott. Arturo Maccanti;

60) Società cooperativa di consumo tra il personale della R. Università, con sede in Siena, costituita con atto in data 28 marzo 1945, per notaio dott. Lingg Lusini;

61) Società cooperativa di consumo « Giacomo Matteotti », con sede in Sant'Andrea di Barbarana di San Biagio di Callalta (Treviso), costituita con atto in data 12 settembre 1945, per notaio dott. Alberto Alberti;

62) Società cooperativa di consumo « Mensa e spaccio dell'Amministrazione provinciale di Varese », con sede in Varese, costituita con atto in data 24 dicembre 1947, per notaio dott. Luigi Zanzi.

(1978)

Scioglimento di quattro Società cooperative senza nomina dei liquidatori

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 marzo 1957, le Società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di consumo « Tra i lavoratori di Casanova Lonati », con sede in Casanova Lonati (Pavia), costituita con atto in data 23 dicembre 1945, per notaio dott. Domenico Botta;

2) Società cooperativa mista « Consorzio delle cooperative della provincia di Pavia », con sede in Pavia, costituita con atto in data 18 agosto 1945, per notaio dott. Vincenzo Marioni;

3) Società cooperativa « Consorzio provinciale per le colonie del popolo », con sede in Pavia, costituita con atto in data 6 maggio 1950, per notaio dott. Vincenzo Rognoni;

4) Società cooperativa agricola « Fra braccianti del comune di Bressana Bottarone », con sede in Bressana Bottarone (Pavia), costituita con atto in data 12 ottobre 1948, per notaio dott. Vincenzo Rognoni.

(1980)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dei tratti di alveo del ramo settentrionale (mq. 5383,68) e meridionale (mq. 867,30) della roggia Rino nella città di Crema.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze 25 settembre 1956, n. 414, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dei tratti di alveo del ramo settentrionale (mq. 5383,68) e meridionale (mq. 867,30) della roggia Rino nella città di Crema della superficie complessiva di mq. 6250,38 segnati nel catasto dello stesso Comune ed indicati nello estratto catastale in data 3 marzo 1954, in scala 1:1000 dello Ufficio tecnico erariale Sezione autonoma di Cremona, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(1867)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno facente parte dell'ex alveo del torrente Aupa, alla confluenza del fiume Fella, in comune amministrativo di Moggio Udinese e censuario di Moggio di Sotto (Udine).

Con decreto 15 settembre 1956 n. 174/280 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno facente parte dell'ex alveo del torrente Aupa, in comune amministrativo di Moggio Udinese e censuario di Moggio di Sotto (Udine), della superficie di mq. 1330 segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio 92/a ed indicata nella planimetria in data 30 agosto 1954 in scala 1:1000 dell'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1870)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita lungo il fiume Meschio in comune di Vittorio Veneto (Treviso).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze 29 marzo 1956, n. 1955, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita lungo il fiume Meschio in comune di Vittorio Veneto (Treviso), segnata nel catasto dello stesso Comune, sezione H, foglio III, mappale n. 641, della superficie di ettari 0,02.77 ed indicata nell'estratto catastale in data 23 maggio 1955, in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(1905)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno demaniale costituente un reliquato d'argine del fiume Mella in comune di Gardone Valtrompia (Brescia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze 15 settembre 1956, n. 523, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno demaniale costituente un reliquato d'argine del fiume Mella, in comune di Gardone Valtrompia (Brescia), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio 5-d della superficie di mq. 215 ed indicata nella planimetria in data 5 novembre 1955, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Brescia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1906)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Venafro

Con decreto Ministeriale 22 marzo 1957, n. 561, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Venafro, approvato con decreto Ministeriale 14 aprile 1949 e prorogato con i decreti Ministeriali 13 aprile 1951 e 21 giugno 1955, è ulteriormente prorogato fino al 14 aprile 1959.

(1990)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quarantaquattro posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 24 gennaio 1957, e riserva di una aliquota dei posti messi a concorso a favore dei candidati che superino una prova facoltativa di lingua tedesca.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 12 febbraio 1957, con il quale è stato indetto un concorso per esame a quarantaquattro posti di ufficiale giudiziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto 29 dicembre 1956, numero 1507, concernente l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Dei quarantaquattro posti di ufficiale giudiziario messi a concorso con decreto Ministeriale 24 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 12 febbraio 1957, 2 (due) sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche una prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

La prova di esame facoltativa consta di una prova orale ed è diretta ad accertare la conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato e la sua capacità di conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Art. 3.

Sono ammessi alla prova di lingua soltanto i concorrenti dichiarati idonei nelle prove scritte obbligatorie. Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purchè abbia in queste ultime conseguito la idoneità.

Art. 4.

Nella valutazione delle prove di lingua tedesca la Commissione delibera sulla idoneità del candidato a norma del precedente art. 2, senza attribuzione di voto.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 5.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito nel concorso a norma dell'art. 9 del bando di concorso, ancorchè nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma dell'art. 9 del bando di concorso.

Art. 6.

Coloro i quali intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito nell'art. 4 del bando di concorso, è prorogato, anche per coloro che non intendano avvalersi delle disposizioni del presente decreto, fino al 10 maggio 1957.

Nello stesso termine, coloro che abbiano già presentato la domanda di ammissione al concorso possono dichiarare, con le modalità previste per la presentazione della domanda stessa, che intendono avvalersi delle disposizioni del presente decreto.

Roma, addì 8 marzo 1957

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1957
Registro n. 26, foglio n. 10. — FLAMMIA

(2197)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a sessantotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno sono attualmente disponibili sessantotto posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a sessantotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dei suddetti sessantotto posti:

A) tre sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie;

B) quattro sono riservati a favore dei candidati risultati idonei che siano impiegati dello Stato non di ruolo o che appartengano ai ruoli aggiunti ai ruoli ordinari.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle precedenti lettere *A*) e *B*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti della laurea in giurisprudenza, conseguita in una Università della Repubblica, ovvero della laurea in scienze sociali e politiche, conseguita nell'Istituto superiore « Cesare Alfieri », di Firenze, o della laurea in scienze politiche, con esclusione di altri titoli di studio;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere g) ed h) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da a) ad f) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da a) ad f) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli dei caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5, del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

n) del personale dipendente dal soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) e dei funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

o) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

p) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di ragioniere aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'Ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere anche ai tre posti riservati di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del presente bando, sostenendo, allo scopo, la prova scritta e orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

Analoga dichiarazione dovrà essere formulata nelle domande di ammissione dei candidati che, essendo impiegati non di ruolo dello Stato o appartenendo ai ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, desiderano concorrere ai quattro posti riservati di cui alla lettera *B*) del precedente art. 1.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta bollata della competente autorità.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale previo accertamento dei requisti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'articolo 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio; rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia, su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), ed *e*) del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 7.

I documenti, certificati ed attestati, indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), e *h*) dell'art. 7.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) e *h*) del precedente art. 7, un certificato rilasciato su carta da bollo da lire 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 5.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro 1°) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) diritto del lavoro;
8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia; statistiche economiche);
9) legislazione speciale amministrativa;
10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesca) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco e dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3): la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il candidato potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti, a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

I candidati che aspirano a concorrere ai tre posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno sostenere, oltre le prove predette, una prova scritta ed orale in lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 11.

Con successivo decreto verrà fissata la data degli esami.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di terza classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Art. 15.

Il prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° marzo 1957

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1957
Registro n. 8 Interno, foglio n. 28

(2085)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso a sessantanove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, varianti alla Commissione esaminatrice.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 10 maggio 1956, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a sessantanove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti (registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1956, registro n. 27 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 248);

Visto i decreti Ministeriali in data 20 agosto 1956 e 22 agosto 1956, con i quali è modificato l'art. 5 del sopracitato decreto Ministriale 10 maggio 1956; (registrati alla Corte dei conti addì 24 ottobre 1956 e 20 dicembre 1956);

Visto il decreto Ministeriale in data 23 ottobre 1956, con il quale è stata nominata la Commissione di esami (registrato alla Corte dei conti addì 10 gennaio 1957, registro n. 20 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 208);

Considerato che, pur trattandosi di unico concorso per ufficiali in s.p.e. del ruolo specialisti, il ruolo stesso si articola in varie categorie, con distinti organici;

Considerato che dovranno essere formulate graduatorie distinte per ogni singola categoria;

Considerata l'opportunità di sostituire il membro supplente ten. col. A.A.r.n. Aldo Bergaglia, che non può essere distolto dalla sua normale attività;

Decreta:

Art. 1.

Ognuno dei sette membri della Commissione esaminatrice nominata col decreto Ministeriale 23 ottobre 1956, appartenenti alle sette diverse categorie nelle quali sono suddivisi i posti di cui al concorso indicato nel preambolo, interverrà, in sede di correzione delle prove scritte e di esami orali, ai lavori della Commissione soltanto per i candidati appartenenti alla propria categoria.

Art. 2.

Il membro supplente ten. col. A.A.r.n. Aldo Bergaglia è sostituito dal magg. C.C.r.c. in s.p.e. Dall'Olio Giannino.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1957

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1957
Registro n. 27 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 236. — RAPISARDA

(2191)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a trentacinque posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1956, registro n. 13 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 362, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 22 ottobre 1956, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentacinque posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

Le prove scritte del concorso indicato nelle premesse del presente decreto avranno luogo nei giorni 26 e 27 aprile 1957 nelle seguenti sedi:

Bari: Istituto salesiano « Redentore », via Crisanzio, 244.

Bologna Università degli studi Facoltà di ingegneria, viale Risorgimento n. 2.

Cagliari: Università degli studi - Facoltà di magistero, via Corte d'appello n. 87.
Genova: Ente nazionale addestramento lavoratori commercio, via Ponte Reale n. 2, int. 60.
Milano: Direzione Società umanitaria, via Daverio n. 7,
Padova: Ente fiera campionaria Sala Congressi, via Nicolò Tommaseo n. 59.
Palermo: XI C.A.R. - Caserma Scianna, corso Calatafimi.
Roma: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.
Torino: Liceo Massimo d'Azeglio - Aula magna, via Parini n. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2193)

PREFETTURA DI SASSARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i propri decreti n. 32294, 44937 e 3750, rispettivamente in data 25 agosto 1956, 27 novembre 1956 e 29 gennaio 1957, con i quali venivano dichiarati i vincitori delle nove condotte veterinarie della provincia di Sassari messe a concorso con decreto n. 17352-San., in data 19 giugno 1954;

Ritenuto che il dott. Fois Giovanni e Saba Vittorio, hanno rinunziato alle condotte loro assegnate di Benetutti e Nule;

Ritenuta la necessità di provvedere a nominare i concorrenti che seguono in graduatoria i predetti vincitori e che hanno chiesto le anzidette sedi in ordine di preferenza;

Vista la graduatoria del concorso in questione approvata con decreto n. 32293, in data 24 agosto 1956, e le domande dei concorrenti interessati;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti n. 32294, 44937 e 3750, rispettivamente in data 25 agosto 1956, 27 novembre 1956 e 29 gennaio 1957, i seguenti concorrenti idonei al concorso veterinario di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno segnate:

1) Saba Vittorio: Benetutti;
2) Flumene Antonio: Nule.

Il presente decreto verrà pubblicato, a termini di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della Regione e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 16 marzo 1957

Il prefetto: ABBATE

(2083)

PREFETTURA DI TRAPANI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trapani.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto prefettizio 27 giugno 1956, n. 26635, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, a tre posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:

Taranto dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Vivona dott. Carlo, veterinario provinciale;
Montemagno prof. dott. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;
Mirri prof. dott. Adelmo, docente di igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Puma dott. Ernesto, veterinario condotto.

Segretario:

Maltese dott. Giovanni, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» nonchè, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Trapani, addì 15 marzo 1957

Il prefetto: LIOTTA

(2077)

PREFETTURA DI CASERTA

Avviso di rettifica

Nel decreto n. 21579-San., del 25 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1957, a fianco al nome Cennerazzo Anna leggasi San Gregorio Matese e a fianco al nome Di Blasio Immacolata leggasi Valle Agricola.

(2084)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.